REGOLAMENTO (CEE) N. 3846/88 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1988

che deroga al regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi di intervento, per quanto riguarda il prezzo di vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 (2), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 136/66/CEE, modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (3), ha fissato il prezzo di acquisto all'intervento dei semi oleosi al 94 % del prezzo d'intervento; che è opportuno che il prezzo minimo per la conclusione di vendite nel regime di vendite permanenti dall'intervento sia basato su questo prezzo di acquisto all'intervento in attesa di un adeguamento del regime di vendita periodica e per facilitare la messa in vendita dei semi all'intervento; che occorre pertanto adottare disposizioni di deroga al regolamento (CEE) n. 3418/82 (4), della Commissione modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/86 (5);

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al perere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3418/82, gli organismi di intervento vendono per il periodo fino al 31 gennaio 1989 i semi oleosi in loro possesso a qualsiasi acquirente che offra almeno il prezzo di acquisto all'intervento vigente al momento del ritiro della merce dall'intervento, maggiorato di un importo pari a 1 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.
(4) GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 19.
(5) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 21.